

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705)	3	LABRIOLA ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri (34);	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	LABRIOLA: Modifica degli articoli 1, 4 e 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri (36);	
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	5		
MACIS FRANCESCO	4		
ROMANO DOMENICO, <i>Relatore</i>	3, 5		

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1985

PAG.	PAG.
CATTANEI ed altri: Modifica del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri (1967);	CASINI CARLO 11
Senatori BONIFACIO ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2149);	CIOCCI LORENZO 11
FERRARI MARTE ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri (2285) 6	CURCIO ROCCO 10, 15
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> 6, 8, 12, 13, 15	DE LUCA STEFANO 15
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 12, 14	FELISETTI LUIGI DINO 8
	GARGANI GIUSEPPE 14
	MACERATINI GIULIO 10
	ONORATO PIERLUIGI 11, 14
	PASQUALIN VALENTINO, <i>Relatore</i> 6, 12, 14
	RUSSO FRANCO 13, 14, 15
	Votazione segreta:
	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> 15

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale ».

Comunico ai colleghi che, in data 21 febbraio 1985, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge nel suo complesso a condizione che venga previsto, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia, il diritto di accesso degli interessati ai dati raccolti, nonché la possibilità di chiedere l'integrazione dei dati incompleti, la correzione di quelli inesatti e l'eliminazione di quelli illegittimamente inseriti, e con la seguente osservazione: « si sottolinea la necessità di prevedere che vengano tempestivamente inseriti nel Casellario tutti i dati, sia negativi che positivi, stabilendo l'immediata trasmissione degli stessi alla banca dati del Ministero dell'interno ». Avverto, altresì, che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio: la Commissione giustizia dovrà pertanto

limitarsi, oggi, alla sola discussione sulle linee generali del provvedimento.

DOMENICO ROMANO, Relatore. Signor presidente, essendo il disegno di legge composto di due soli articoli, rappresento brevemente quanto in esso è contenuto.

Il Ministero di grazia e giustizia ha istituito, in via sperimentale, nel circondario di Roma, l'automazione del sistema per l'aggiornamento e la raccolta dei dati e per il rilascio dei certificati del Casellario giudiziario. Dopo il primo periodo di sperimentazione — che si è rivelato positivo — il Ministero di grazia e giustizia ha predisposto il disegno di legge attualmente al nostro esame, con cui si prefigura la realizzazione di un sistema informatico valido per tutto il territorio nazionale. Detto sistema deve servire per la raccolta dei dati, per l'elaborazione e l'archiviazione degli stessi, nonché per il rilascio dei certificati relativi, e si articola in una sede centrale a Roma e in cinque diramazioni interregionali a Firenze, Genova, Milano, Napoli e Palermo.

Nell'articolo 1 del disegno di legge si prevede che il regolamento di esecuzione sia emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, entro il termine di novanta giorni.

All'epoca della presentazione del disegno di legge si prevede una spesa pari a 5 miliardi; ma ho l'impressione che da parte del Ministero di grazia e giustizia si debba prevedere un adeguamento dell'entità della somma, anche in relazione

agli accertamenti che credo siano stati compiuti. In ogni caso, sarà necessario un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge per fare in modo che la previsione della spesa sia collegata al bilancio per il 1985.

Devo dire che ritengo una reale necessità l'aggiornamento del sistema informativo del Casellario centrale in quanto, anche per le accresciute esigenze, l'amministrazione della giustizia deve essere in grado di dare tempestiva soddisfazione alle richieste dei cittadini.

Credo altresì che la condizione prevista nel parere della I Commissione affari costituzionali debba essere inserita nell'ambito della legislazione emananda. La normativa che disciplina il Casellario giudiziario risale infatti al 1931; mi sembra pertanto necessario un appropriato aggiornamento. A proposito del parere della I Commissione, richiamo l'attenzione dei colleghi: mi sembra infatti che non sarebbe superflua qualche riflessione da parte della Commissione giustizia in relazione alla disciplina di un obbligo, da parte del Casellario giudiziario centrale, di trasmissione dei dati alla banca dati del Ministero dell'interno, per fare in modo che vi sia un aggiornamento anche di quella amministrazione circa la situazione dei cittadini in ordine alle loro richieste sul piano del Casellario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, dichiaro la nostra disponibilità a procedere ad un esame rapidissimo di questo disegno di legge: crediamo sia un provvedimento indispensabile sia per la modernizzazione degli uffici del Ministero di grazia e giustizia sia per dare concreta attuazione ad alcune leggi già approvate. Mi riferisco soprattutto alle modifiche del codice di procedura penale, ed in particolare al caso di processo per direttissima dopo arresto in flagrante, la cui applicazione trova ostacoli a causa della mancata disponibilità del certificato del Casel-

lario giudiziario qualora l'imputato non sia nato nello stesso luogo in cui viene arrestato: in una società moderna come la nostra, con una forte mobilità, è assolutamente necessario un sistema di informatizzazione, e il nostro gruppo già in precedenza aveva sollecitato la presentazione di questo progetto di legge e l'estensione del sistema meccanico di raccolta dei dati a tutti gli uffici del settore della giustizia. Ripeto che siamo pienamente disponibili per un esame rapido ed una discussione serrata; credo inoltre pertinenti le osservazioni della Commissione affari costituzionali, tanto che, se non fossero state sollevate in quella sede, avremmo certamente agito noi in sede di Commissione giustizia, durante la discussione.

Credo che il Governo e i gruppi dovrebbero cercare di cogliere questa occasione se non per riformare la legge relativa al Casellario giudiziario (che comunque di una riforma avrebbe bisogno, risalendo al 1931), almeno per apportare le modifiche indispensabili per mettere il Casellario stesso al passo con i tempi.

Se il rappresentante del Governo presenterà gli emendamenti volti ad accogliere il parere espresso dalla I Commissione, in modo da consentirci una loro rapida valutazione prima della prossima seduta, credo che potremmo accelerare l'andamento dei nostri lavori e non rinviare il provvedimento all'esame di un eventuale Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali è per noi vincolante.

FRANCESCO MACIS. Ritengo che ulteriori riflessioni debbano essere fatte sul contenuto del terzo comma dell'articolo 1 di questo disegno di legge. Se, infatti, non si fa preciso riferimento alla legge sul casellario centrale circa la gestione amministrativa, si possono verificare abusi in quanto si tratta di una raccolta di dati che toccano la sfera privata del cittadino.

Ribadendo la piena disponibilità del gruppo comunista nei confronti di questo

provvedimento, sono dell'opinione di esaurire oggi la discussione sulle linee generali, con la riserva di esaminare gli eventuali emendamenti nel corso della prossima seduta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DOMENICO ROMANO, Relatore. Mi sembra che nella Commissione si sia manifestato un orientamento comune favorevole al disegno di legge; allo stesso modo, è stata espressa la volontà di adeguarsi al parere espresso dalla I Commissione nonché di conoscere e valutare gli emendamenti che il Governo intende presentare, sempre al fine di integrare e migliorare un testo che favorisce l'ammodernamento della giustizia.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Poiché è stata sottolineata da tutti l'urgenza di questo provvedimento, che risponde a criteri di modernizzazione e di sveltezza delle operazioni demandate al Casellario giudiziale, credo di non dover aggiungere altre parole. Per altro, il disegno di legge al nostro esame tiene anche conto dei risultati positivi raggiunti grazie alla modernizzazione attuata nel Casellario giudiziale di Roma.

Il Governo ha preso atto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. In ottemperanza di detto parere, presento i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 1-bis.

Ferma restando per i privati la disciplina di cui agli articoli 607 e 608 del codice di procedura penale, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto, previa istanza al Procuratore della Repubblica del luogo di abituale dimora, di accedere ai dati concernenti la integralità delle iscrizioni esistenti a suo nome, mediante la loro di-

retta visione sullo schermo del terminale del locale casellario automatizzato.

Nessuna certificazione scritta relativa all'integralità delle iscrizioni potrà essere rilasciata alla persona di cui sopra, la quale avrà tuttavia facoltà, ai sensi dell'articolo 610 del codice di procedura penale, di richiedere la rettifica o la integrazione delle iscrizioni visionate.

ART. 1-ter.

I dati relativi alle iscrizioni di cui all'articolo 604, primo comma, lettere a) e c), terzo e quarto comma, del codice di procedura penale devono essere trasmessi, secondo le modalità ed i tempi indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1 della presente legge, al Ministero dell'interno per la immissione negli archivi magnetici del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il contenuto di tale articolo potrebbe essere inserito direttamente nel regolamento di esecuzione, ma il Governo non manifesta alcuna obiezione nel caso in cui lo si volesse inserire nel testo di legge.

PRESIDENTE. Trasmetterò tali emendamenti alla Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sotto il profilo della costituzionalità perché, mentre nel parere espresso dalla I Commissione si afferma il « diritto di accesso dell'interessato », nell'emendamento presentato dal Governo tale diritto è subordinato all'autorizzazione del pubblico ministero.

Tale limitazione potrebbe essere considerata non sufficiente in relazione a quanto richiesto dalla condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Pertanto, in attesa del prescritto parere della V Commissione, nonché dell'avviso che la I Commissione esprimerà sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 705, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Labriola ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri (34); Labriola: Modifica degli articoli 1, 4 e 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri (36); Cattanei ed altri: Modifica del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri (1967); senatori Bonifacio ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2149); Ferrari Marte ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri (2285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Labriola, Felisetti e Testa: « Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri »; Labriola: « Modifica degli articoli 1, 4 e 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri »; Cattanei, Zolla, Abete, Armellin, Astone, Augello, Azzaro, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Bonferoni, Borri, Caccia, Cafarelli, Contu, Corsi, Cristofori, Del Mese, Falcier, Ferrari Silvestro, Garavaglia, La Russa, Lattanzio, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Memmi, Meneghetti, Mensorio, Merolli, Micheli, Mora, Napoli, Nenna D'Antonio, Orsenigo, Pasqualin, Perone, Perugini, Pontello, Portatadino, Quarta, Quietì, Rabino, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rubino, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Sangalli, Sanza, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sorice, Stegagnini, Tancredi, Ventre, Viscardi, Viti, Zampieri, Zoppi e Zuech: « Modifica del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri »; della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonifacio, Pacini, Fiocchi, Pagani Maurizio, Romei Roberto, Bombardieri, Di Nicola e Foschi: « Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri », già approvata dalla II Com-

missione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1984; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Demitry, Colucci, Amodeo, Fian-drotti, Diglio, Zavettieri, Mundo, Casalinuovo, Manchinu, Barbalace e Trappoli: « Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri ».

L'onorevole Pasqualin ha facoltà di svolgere la relazione.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è noto come nel 1969 siano state modificate le norme che regolamentano l'effettuazione degli esami per il conseguimento del diploma di scuola media superiore.

Per quanto riguarda particolarmente l'esame per geometri, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ha strutturato l'esame stesso in maniera totalmente nuova, eliminando ogni carattere tecnico-pratico delle relative prove. Anteriormente, infatti, il diploma di geometra veniva conseguito previo il superamento di un esame teorico-pratico concernente tutte le materie rilevanti ai fini dell'esercizio della professione di geometra, ed effettuato alla presenza di una commissione alla quale appartenevano membri estranei all'insegnamento che esercitavano la professione corrispondente.

Per il modo di svolgimento delle relative prove tale titolo di studio, in conformità al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, rivestiva il duplice carattere di titolo accademico e di abilitazione all'esercizio della libera professione, di modo che il possesso del diploma di geometra rappresentava condizione necessaria e sufficiente per poter essere iscritti all'albo professionale.

Con il decreto del 1969, come detto, l'esame viene a perdere la caratteristica di accertamento dei requisiti di capacità e competenza pratico-professionale indispensabili per poter esercitare la libera professione, per cui è opinione generalmente accettata che il semplice possesso di diploma di geometra non rappresenti

più condizione sufficiente ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale.

Questo fatto però non è suffragato da un relativo dettato legislativo, per cui, all'indomani del riordino della materia degli esami di Stato di maturità, numerosi diplomati hanno inoltrato presso i vari collegi dei geometri domanda di iscrizione all'albo professionale, sulla base dei titoli conseguiti in conformità alla riforma accennata.

Nel 1972 il Consiglio nazionale dei geometri, preoccupato per il troppo facile accesso alla libera professione anche per coloro i quali non disponevano delle necessarie esperienze tecnico-pratiche, e di fronte alle incertezze venutesi quindi a creare nell'applicazione degli articoli 4, lettera c), e 5 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, (diploma come condizione necessaria e sufficiente all'iscrizione all'albo) ha invitato i vari collegi a procedere alla iscrizione dei diplomati agli albi solo in quanto essi possano dimostrare di aver svolto un periodo di pratica biennale presso un geometra, ingegnere civile o architetto, iscritti ai relativi albi professionali da almeno dieci anni, e abbiano positivamente sostenuto un colloquio integrativo tecnico-pratico dinanzi ad una commissione espressamente nominata dal collegio locale.

Nella realtà è accaduto che numerosi interessati si sono rivolti al giudice ritenendo illegittima tale limitazione, in questo incoraggiati anche dalle contrastanti pronunce della magistratura. Infatti la Corte costituzionale, sollecitata dal Consiglio nazionale dei geometri che sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 9 del 1969, in riferimento al quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, sentenziò con pronuncia 12 gennaio-15 marzo 1972, n. 43, che le leggi succedutesi in materia scolastica sono dettate per disciplinare la forma e « non concernono minimamente le distinte e diverse materie delle libere professioni e

non possono quindi riferirsi all'esercizio delle relative attività ».

La suddetta sentenza afferma poi che « in sede di disciplina degli esami di Stato, di quello conclusivo dei corsi degli studi e di quello professionale, distinti o unificati che essi siano, non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessaria perché dell'esercizio pubblico e della attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia ».

Conseguentemente la Corte ha ritenuto che chi ha superato l'esame di maturità non è per ciò stesso abilitato all'esercizio della professione.

Con la successiva sentenza n. 16 del 1975 la Corte costituzionale, declinando la propria competenza in ordine alla questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto n. 274 del 1929, ha rimesso a qualsiasi giudice, ordinario o amministrativo, il controllo su tali norme, che il giudice stesso nell'ambito delle proprie competenze può eventualmente disapplicare o annullare.

Come si può immaginare i ricorsi di cui si diceva hanno ottenuto degli accoglimenti diversi, talora anche apertamente contrastanti, essendo essi demandati alla discrezionalità di ogni singolo giudice.

A questo si aggiunge che non tutti i collegi provinciali hanno aderito all'invito del Consiglio nazionale dei geometri di richiedere l'apposito tirocinio per procedere all'iscrizione all'albo professionale, per cui succede anche che chi aspira ad esercitare la libera professione, e non possiede il tirocinio richiesto, può aggirare l'ostacolo in modo relativamente agevole cambiando la propria residenza e rivol-

gendosi a quei colleghi che non richiedono espressamente tali requisiti.

Si viene in questo modo a creare una situazione di assurda disparità, innanzitutto in riferimento ai vari colleghi, con conseguente possibile danno all'immagine professionale di tutta la categoria, verso la quale i cittadini potrebbero non rivolgersi con la necessaria fiducia, e in secondo luogo nei confronti di altre professioni alle quali si accede sulla base di una laurea e per quella di ragioniere, per l'esercizio delle quali professioni, oltre al possesso del relativo titolo di studio, viene giustamente richiesta l'ulteriore qualificazione di un esame di Stato.

È evidente che ci troviamo dinanzi ad un problema per il quale ormai diventa urgente una sollecita soluzione, ed è chiaro che a tale soluzione si può giungere unicamente mediante lo strumento di una legge formale, perché, pur riconoscendo al Consiglio nazionale dei geometri una grande sensibilità ed impegno sulla questione, tale organismo non può logicamente darsi carico di colmare la lacuna normativa venutasi a creare con l'introduzione del decreto-legge n. 9 del 1969, il quale ha modificato l'esame di maturità tecnica per geometri eliminando quel carattere tecnico-pratico dell'esame stesso, indispensabile per l'iscrizione all'albo professionale.

A tale scopo provvede la presente proposta di legge, approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre scorso, disponendo la distinzione tra semplice possesso del titolo di geometra ed esercizio della libera professione, riservando quest'ultimo agli iscritti all'albo professionale. La presente proposta subordina inoltre l'iscrizione a tale albo al conseguimento dell'abilitazione professionale, dipendente dal compimento di un periodo biennale di tirocinio e dal successivo superamento di un esame di Stato. Inoltre tale proposta affida al Consiglio nazionale professionale dei geometri l'emanazione di direttive che disciplinino le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei vari colleghi

provinciali. Vengono infine dettate le opportune disposizioni per poter conservare l'efficacia dei periodi di praticantato svolti e dei provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri.

Con l'introduzione di queste norme si può finalmente giungere al chiarimento di una situazione divenuta ormai insostenibile e pertanto si propone agli onorevoli colleghi di approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi sembra che il consenso intorno a questa questione sia pressoché generale, come è dimostrato anche dalle numerose proposte di legge presentate. Le proposte di legge sono diverse, ma il testo pervenutoci dal Senato rappresenta il momento di coagulo. Credo in sostanza che la sola questione che si pone sia quella di verificare se sul testo approvato in Senato (e qui giunto in seconda lettura, per cui potremmo arrivare molto rapidamente all'approvazione di una disposizione legislativa immediatamente operante) sia possibile raccogliere il minimo indispensabile delle varie posizioni, piuttosto articolate, anche se sostanzialmente riconducibili all'identica finalità (mi riferisco alle proposte delle singole forze politiche).

Anticipo che, per ciò che riguarda la nostra proposta, ci ritroviamo nel testo approvato in Senato, non perché esso sia completo o perché riassume tutte le questioni che avevamo posto, ma perché, dovendo scegliere tra un'elaborazione lunga (a causa delle proposte di modifica) e una conclusione rapida offertaci da uno strumento che nell'essenziale — ripeto — coglie i punti che noi volevamo, riteniamo che il testo approvato in Senato possa raccomandarsi come quello in grado di ottenere, attraverso l'approvazione, un risultato immediato.

Per quanto riguarda il merito, le questioni sono semplici e le esperienze credo siano note a tutti. Per questa categoria di professionisti si è venuta a verificare la

seguinte situazione: da parte di alcuni ordini professionali, sulla scorta di alcune pronunce giurisprudenziali, si è arrivati alla conclusione, per la verità problematica e contrastata, che il solo titolo accademico non può bastare per l'iscrizione all'albo. Di talché, mentre fino ad un certo momento il possesso del solo titolo accademico aveva consentito l'iscrizione di tutti, poi, per una specie di meccanismo, piuttosto discutibile, di limitazione delle iscrizioni e di « controllo delle nascite » anagrafiche, si è detto che il titolo non era più sufficiente e che occorre qualcosa di più. Si è così pensato di ricorrere ad un concetto equivalente a quello dell'esame di Stato con una formula che prevede una pratica effettuata con una certa specificità e continuità, quindi in modo attendibile. In sostanza, in mancanza di questo requisito, non sarebbe più stata possibile l'iscrizione all'albo.

Il collega relatore ha enumerato con molta precisione tutte queste vicende. Devo aggiungere che addirittura interi collegi di geometri (o i presidenti dei collegi) sono finiti sotto processo per avere iscritto all'albo giovani geometri che premevano in tal senso, per non essere privati della possibilità di esercitare la professione: interi collegi sono stati sottoposti a processo e condannati. Non dico che per il fatto che hanno in pendenza l'appello noi dovremmo provvedere con urgenza affinché lo *ius superveniens* sani queste posizioni, ma a me sembra che sia in ogni caso necessario eliminare le differenze tra posizioni di un tipo e posizioni di un altro tipo e questo risultato si può ottenere ormai soltanto con un provvedimento legislativo.

Ripeto che, per quello che ci riguarda, noi ci ritroviamo nel testo pervenutoci dal Senato poiché esso contiene la sostanza delle questioni. In quel testo si afferma che occorre un titolo accademico, cioè il diploma, ed inoltre, a parte tutti gli altri requisiti formali (cittadinanza, eccetera), anche un *quid* che sia sostitutivo dell'esame di Stato, cioè la comprovata sperimentazione pratica svolta in determinati modi

e con determinate garanzie. In pratica, mi sembra, si prevede un biennio presso un esercizio professionale, con dimostrazione di continuità, esperienze, buoni risultati, eccetera: in sostanza l'equivalente di quanto avviene per la professione di avvocato, dove il giovane procuratore fa esperienza presso uno studio e deve portare un certo numero di firme attestanti che ha seguito un determinato numero di udienze (oltre alla dichiarazione di un professionista, titolare di studio, che attesti che il giovane ha frequentato il suo studio facendo pratica del lavoro). Ciò che è sufficiente per gli avvocati, a mio giudizio può esserlo anche per i geometri.

Mi ritrovo pertanto nelle conclusioni del relatore; se vogliamo dimostrare la sensibilità, credo comune, che noi avvertiamo in questo campo, dovremo dirigerci verso una rapida approvazione del provvedimento.

Proprio per questo motivo aggiungo, in relazione a quanto avevamo detto sulla proposta di mettere all'ordine del giorno una questione del genere, che tale questione non incide sul più vasto problema relativo al coordinamento e alla regolamentazione di tutte le professioni: non incide e non pregiudica il discorso che facemmo (e che secondo me è ancora valido) per cui, prima di mettere all'ordine del giorno una modifica, o l'istituzione, di un'attività professionale (attraverso una legge istitutiva, o di revisione della disciplina), dovremmo avere una discussione pregiudiziale per l'impostazione dei criteri e delle direttive di una legge-quadro, o di più leggi-quadro a seconda dei raggruppamenti omogenei delle professioni. Non incide, in poche parole, perché non stiamo disciplinando la professione dal punto di vista dell'acquisizione del titolo, della istituzione degli ordini, della disciplina deontologica o del segreto professionale; semplicemente stiamo esaminando un aspetto di una professione, della quale non si discutono né il carattere né gli organi costitutivi, al fine di dirimere una controversia di ordine pratico circa il diritto ad ottenere l'iscrizione all'albo.

Poiché, come ho già detto, sotto questo profilo il provvedimento non incide nella materia generale, per quanto riguarda il gruppo socialista, esso darà il proprio voto favorevole al testo approvato dal Senato.

GIULIO MACERATINI. Come sempre avviene ogniquale volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento già approvato dal Senato, abbiamo qualche scrupolo ad apportare qualche modifica, perché il processo legislativo è così lento e faticoso che dispiace, una volta « portata a casa » l'approvazione di un ramo del Parlamento, rallentare ulteriormente l'iter di una legge.

Fatta questa premessa, preannuncio il voto favorevole a questo provvedimento, sempre che non vi sia una corale rivalutazione del problema.

Debbo, tuttavia, osservare, proprio alla luce delle dichiarazioni del relatore e dell'onorevole Felisetti, che le numerose proposte abbinate a quella approvata dal Senato si preoccupavano di stabilire la decorrenza al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge. Tale disposizione aveva una sua *ratio* perché rispondeva a criteri di equità, dal momento che il fine del provvedimento è quello di rendere meno agevole l'accesso all'esercizio della professione. Ciò significa che incide sui diritti di chi, ad esempio, frequenti l'ultimo anno del corso per geometri sapendo di ottenere automaticamente l'iscrizione all'albo al superamento dell'esame di idoneità. Invece, la decorrenza prevista dal testo approvato al Senato interviene con una modifica a metà dell'anno scolastico e chi ha cominciato a frequentare l'ultimo anno del corso per geometra dovrà fare un biennio e superare poi un esame.

Tutti sanno che cosa ci sia dietro questo provvedimento: una disparità di trattamento che si verifica nelle diverse zone del territorio nazionale. Sembra, infatti, che rispetto ad una grande maggioranza di consigli di geometri che si regolano secondo quanto prevede questo provvedimento per il futuro, nel senso che chiedono

un periodo obbligatorio di praticantato, ve ne siano tre o quattro i quali, in assenza di una norma di questo genere, iscrivono *tout court* i geometri all'albo. Si è così verificato un non commendevole fenomeno migratorio di studenti verso i consigli di geometri più corrivi a concedere l'iscrizione.

Si sono avuti numerosi procedimenti penali sui quali questa normativa avrà poca influenza. Nei confronti di alcuni rappresentanti dei consigli di geometri si può ipotizzare il reato di abuso innominato di potere o di abuso di potere con riferimento alla legge; tuttavia, la nuova normativa non è tale da coprire passate attività *contra legem* attribuite a questi amministratori, perché non si tratta di una depenalizzazione o di una interpretazione autentica. Pertanto, i processi potranno essere valutati con un occhio diverso dal magistrato che se ne dovrà occupare, ma tale disposizione non servirà a sottrarre queste persone al giudice penale per l'attività da loro svolta in pendenza della precedente normativa.

Presenterò, quindi, un emendamento che modifichi la decorrenza della legge, ma non intendo con questo ritardare l'iter legislativo, anche perché il presidente sarebbe sommerso da numerosi telegrammi ultimativi, a mo' di *ukase*, da parte dei presidenti di questi consigli.

Comunque, si tratta di una questione tale da non inficiare la validità di un provvedimento che ha il merito di porre chiarezza e di determinare uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale, per cui ribadisco il voto favorevole del movimento sociale italiano-destra nazionale, auspicando un ripensamento che certamente non farebbe perdere molto tempo.

Rocco CURCIO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento. Riteniamo, però, che questa sia una normativa parziale in quanto risolve un problema contingente che indubbiamente va sanato. Ci troviamo cioè di fronte ad una situazione in cui gli organismi nazionali dei geometri su quasi tutto il territorio nazionale hanno imposto ai vari

collegi provinciali l'obbligo del praticantato per l'iscrizione all'albo.

La nuova normativa prevede tale obbligo per almeno un biennio, ma si tratta di una direttiva discutibile perché, al punto in cui siamo, si debbono sanare giudizi pendenti.

La nostra Commissione deve porre mano quanto prima alle decine e decine di proposte di legge presentate riguardanti non solo le professioni classiche, ma anche le nuove o i nuovi mestieri, soprattutto di fronte ad una situazione di disoccupazione giovanile, specie nel Mezzogiorno. Mi rendo conto della complessità del problema ma credo che un punto di riferimento possa essere quello di basarsi sulle norme già dettate per altre professioni.

Vi è poi la questione relativa alla compatibilità della libera professione con il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato; anche in proposito occorre una chiarificazione, perché la situazione attuale è fonte di malcostume e corruzione.

Per quanto poi riguarda le perplessità espresse dall'onorevole Maceratini, circa la legittima aspettativa di coloro che sono iscritti all'ultimo anno del corso di studi e pensano di potersi iscrivere direttamente all'albo, va considerato che la questione è territorialmente delimitata, praticamente alla provincia di Perugia e ad altre due province siciliane.

Nel complesso, il gruppo comunista esprime un giudizio favorevole sulla proposta di legge n. 2149, nell'auspicio che al più presto possano essere esaminati anche i numerosi provvedimenti istitutivi di nuovi ordinamenti professionali o modificativi delle professioni classiche, che già da lungo tempo sono stati presentati.

PIERLUIGI ONORATO. Il voto favorevole su questo provvedimento credo che sia, in qualche modo, obbligato. Non possiamo infatti dimenticare che la società di oggi, estremamente complessa, ha prodotto una molteplicità di mestieri e professioni. Ne consegue l'esigenza di una tutela sociale dell'utente e quindi di un controllo pubblico sull'abilitazione all'esercizio di tali mestieri e professioni.

In questo quadro, va tuttavia fatta una distinzione tra il controllo pubblico sull'esercizio di mestieri che non presuppongono una previa istruzione scolastica specifica al di là di quella obbligatoria ed il controllo pubblico sull'esercizio di professioni che presuppongono tale livello di istruzione, cioè un diploma o una laurea. In quest'ultimo caso, anche se dovrebbe essere sufficiente, ai fini del controllo pubblico cui prima facevo cenno, il titolo di studio, può rendersi necessario un esame di Stato ed un preventivo tirocinio.

L'insufficienza della preparazione scolastica deriva non solo dalla insufficienza dei programmi, ma anche dal fatto che lo studio deve necessariamente essere più generico rispetto all'esercizio pratico di certe professioni, specie di quelle che necessitano di praticantato e tirocinio. Se dunque questa è la situazione, non posso che esprimere un parere favorevole sul provvedimento e vorrei ricordare all'onorevole Maceratini che il provvedimento, all'esame del Parlamento da lungo tempo, non dovrebbe cogliere di sorpresa coloro che già sono iscritti ai corsi di studio; del resto, per ovviare a quelle preoccupazioni, non basterebbe aspettare un anno, ma occorrerebbe attendere la fine del ciclo scolastico.

CARLO CASINI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, preannuncio il nostro voto favorevole, dichiarando che non insisteremo perché vengano recepiti nel testo in esame tutti i contenuti della proposta di legge Cattanei ed altri. Riteniamo infatti che si debba giungere ad una rapida definizione del provvedimento ed auspichiamo che le proposte da noi avanzate possano trovare accoglimento nell'ambito di una riorganizzazione della normativa concernente gli ordini professionali, che rimane impregiudicata dal provvedimento in esame.

LORENZO CIOCCI. Nel concordare con gli interventi finora svolti, in particolare con quello del collega Curcio, desidero esprimere una perplessità circa la differenza di trattamento che si prevede per l'esercizio

della professione di geometra — per cui è richiesto sia il tirocinio, sia l'esame di Stato — e quanto avviene per l'esercizio di altre professioni, ad esempio quella di architetto o ingegnere, per le quali occorre soltanto l'esame di Stato.

Una seconda perplessità deriva dalla constatazione che non sempre è possibile svolgere il tirocinio. Penso ai piccoli comuni, dove non tutti i giovani possono fare pratica dopo il conseguimento del diploma.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 27 febbraio 1985, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 2149 con le seguenti osservazioni: « si sottolinea la necessità di prevedere norme in materia di incompatibilità all'esercizio della professione; si sottolinea, altresì, l'esigenza che vengano previste norme per l'istituzione dell'albo speciale a cui possano iscriversi i dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni; si evidenzia l'opportunità di meglio disciplinare il regime transitorio ». La I Commissione ha inoltre espresso parere favorevole sulle abbinare proposte di legge in quanto non contrastino con la proposta di legge n. 2149.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali.

VALENTINO PASQUALIN, Relatore. Signor presidente, mi pare che i colleghi abbiano condiviso nella sostanza le valutazioni di carattere generale; in particolare, credo sia chiaro che l'attuale disegno di legge non vuole definire in modo preciso l'ordinamento professionale, ma piuttosto vuole porre chiarezza su una situazione di grave disagio esistente ormai da tempo nell'ambito di questa professione. Come ha giustamente ricordato il collega Felisetti, sono tuttora pendenti procedimenti nei confronti di collegi provinciali di geometri, i quali sono giustamente preoccupati del fatto che il giudice applica in un certo modo, comunque non sempre omogeneo, la legge. Mi rendo conto che anche quanto ha detto il collega Macera-

tini può avere un suo significato, però è vero che di fronte ad una nuova legge, che definisca almeno in via di massima i requisiti necessari per l'attività professionale, i giudici potrebbero guardare con occhio diverso a coloro che sono in giudizio.

Mi pare che giustamente il collega Curcio abbia affermato che questo è un problema contingente; non essendo venuta la legge-quadro che definisce esattamente quella che può essere la formazione del geometra, questo è soltanto un « tamponamento » che comunque specifica alcuni dei requisiti di cui i geometri devono essere in possesso per esercitare la professione. Resta impregiudicato tutto il discorso di carattere professionale che dovrà essere portato avanti con una legge-quadro apposita.

Mi pare che anche il collega Onorato, esponendo il suo parere favorevole, abbia sottolineato che sostanzialmente, pur ammettendo responsabilità da parte dei geometri, è giusto che i geometri stessi dispongano (come coloro che esercitano altre professioni, ad esempio i ragionieri) di un titolo di tirocinio specifico; ciò è però in contraddizione con quanto diceva il collega Ciocci, il quale si domandava perché per l'architetto sia sufficiente l'esame di Stato e non sia necessario il tirocinio. In realtà devo dire che il corso di studi di un architetto è diverso da quello di un geometra, anche se poi le responsabilità sono diverse: questo è un professionista medio-alto, per cui vi è esigenza, forse, di una sicurezza di praticantato che altri professionisti potrebbero non avere.

Concludo ribadendo, come affermato dal collega Casini, l'opportunità che questa legge sia approvata nel testo attuale. Mi rendo conto che non è una legge di riordino generale e che si tratta di un « tamponamento » ma essa è comunque fondamentale per continuare con un minimo di serenità l'esercizio della professione. Confermo pertanto il mio parere favorevole, condiviso, mi sembra, da tutti i colleghi.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. I prov-

vedimenti oggi all'esame della Commissione giustizia non sollevano particolari rilievi da parte del Governo; devo anzi sottolineare che il Ministero di grazia e giustizia si fece carico del problema sin dal 1976 con la presentazione di un apposito disegno di legge che vide poi interrotto il suo iter a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Si tratta di una materia che occorre regolamentare, non soltanto per recepire le istanze della categoria e del massimo organo rappresentativo della categoria stessa (che ha dato il suo consenso sul testo approvato dal Senato), ma anche per superare i problemi insorti a seguito della entrata in vigore della legge 5 aprile 1969, n. 119, sulla riforma degli esami di Stato, le cui conseguenze sono state ampiamente illustrate e dal relatore Pasqualin e dai colleghi intervenuti nel dibattito.

Non vi è alcun dubbio: questo provvedimento non può sostituire il discorso che dovremo fare quando affronteremo il problema relativo al riordino delle libere professioni, o delle professioni « intellettuali », così come si orienta a indicarlo la commissione speciale che sta studiando il riordino delle libere professioni. È piuttosto un provvedimento limitato alle questioni in esso recepite, sulle quali il Governo non ha obiezioni da sollevare. Mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo alla Commissione di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 2149, approvata dalla II Commissione permanente del Senato, di iniziativa dei senatori Bonifacio ed altri.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il titolo di geometra spetta ai licenciati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

FRANCO RUSSO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di un Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

4) essere in possesso del diploma di geometra;

5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà

emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

FRANCO RUSSO. Mi asterrò anche su questo articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Maceratini, Macaluso e Trantino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si dichiara contrario.

FRANCO RUSSO. Dichiaro di astenermi.

PIERLUIGI ONORATO. Anche io mi asterrò, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PIERLUIGI ONORATO. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente, vorrei precisare che ci facciamo carico delle osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali, anche perché esse si riferiscono maggiormente al contenuto delle proposte di legge abbinata a quella proveniente dal Senato che sono state espunte e dalla relazione e dalla discussione.

PRESIDENTE. Tenga presente, onorevole Onorato, che la scelta del testo base comporta necessariamente l'assorbimento delle proposte abbinata.

PIERLUIGI ONORATO. La mia era una valutazione di carattere politico nel senso che sul piano regolamentare non possiamo riprendere quelle materie, mentre su quello politico non abbiamo alcun limite.

LUIGI DINO FELISETTI. Non avrei preso la parola per confermare il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento in esame se non avessi sentito la dichiarazione del collega Onorato sulla quale, comunque, è intervenuto a chiarimento il presidente.

Poiché le varie proposte di legge abbinata saranno assorbite al momento della votazione, è ovvio che devono essere considerate congelate. Rimane valida, tuttavia, la possibilità di riprendere — con riferimento al parere della I Commissione — le questioni generali relative alla disciplina delle professioni, compresa quella dei geometri al fine di dare ad esse una organica regolamentazione.

GIUSEPPE GARGANI. Come il relatore ed il collega Casini hanno anticipato, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del progetto di legge in esame. Vorrei precisare che il gruppo democristiano, nei termini prescritti dal regolamento, si riserva di ritornare sull'argomento, atteso che quello che ci accingiamo ad operare è un provvedimento che risolve una problematica limitata.

Rocco CURCIO. Come ho già detto nel corso della discussione, le osservazioni della I Commissione vanno attentamente valutate. Ora, il gruppo comunista non ha presentato emendamenti perché ritiene questo provvedimento limitato e contingente, oltre che urgente per i motivi ricordati dal relatore.

Ci riserviamo pertanto di affrontare in maniera più approfondita la questione, tenendo anche conto del parere della I Commissione, in occasione dell'esame del rioridino delle professioni e dei nuovi mestieri, compresi, dunque, anche i geometri.

Questi sono i motivi per cui voterò a favore del progetto di legge.

STEFANO DE LUCA. Anche il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento all'ordine del giorno perché costituisce — ed è questo un elemento da non sottovalutare — un importante passo avanti rispetto alla precedente normativa e perché interviene rapidamente in un settore che imponeva interventi immediati.

Rimane tuttavia impellente — e mi associo ai colleghi nel sottolinearlo — la necessità di trattare con ulteriori disposizioni legislative organiche tutta la materia riguardante gli ordini professionali i quali si trovano in condizioni di normative vecchie o in carenza di normative adeguate. In tale occasione si dovrà tener conto del parere espresso dalla I Commissione.

FRANCO RUSSO. Signor presidente, mi asterrò dalla votazione per due ordini di motivi. In primo luogo ritengo che le osservazioni della Commissione affari costituzionali siano pertinenti. Ritengo poi che senza una normativa di principio, che disciplini in modo organico gli ordini professionali, sia difficile il controllo sulla preparazione dei singoli soggetti a svolgere determinati lavori: certo non è con « leggine » che si può sanare la questione.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 2149 sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Bonifacio ed altri: « Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2149):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 34, 36, 1967 e 2285.

Hanno preso parte alla votazione:

Bochicchio, Schelotto, Bottari, Casini Carlo, Ciocci, Curcio, Dell'Andro, De Luca, Felisetti, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macaluso, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Onorato, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Riz, Russo Raffaele, Testa e Trabacchi.

Si è astenuto:

Russo Franco.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA